




CORTE DEI CONTI



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'Organo di revisione dei conti
e, p.c. Al Sindaco
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Pieve Albignola (PV)

OGGETTO: Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Questionario redatto dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2016. **Esito istruttoria questionario.**

A seguito dell'esame del questionario in oggetto relativo al Comune di Pieve Albignola, presa, altresì, visione della relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL, si dispone, allo stato degli atti esaminati, l'archiviazione dell'istruttoria sul rendiconto 2016, raccomandando, tuttavia, all'Ente di:

1. monitorare attentamente gli equilibri di bilancio nella gestione di competenza;
2. attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, considerando tutte le tipologie di entrata previste dallo stesso principio e rammentando che il metodo di calcolo del F.C.D.E. c.d. semplificato può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018, tenendo debitamente conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi. Si richiama, inoltre, quanto stabilisce il citato principio contabile in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per cui non è possibile il suo utilizzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato;
3. verificare la corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata in conformità ai principi contabili;
4. verificare la corretta composizione del risultato di amministrazione, con particolare riguardo alla determinazione della parte vincolata e accantonata, rammentando quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2 lett. i) circa la corretta allocazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco nella quota accantonata del risultato di amministrazione;



CORTE DEI CONTI

provvedere alla determinazione del F.P.V. per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di personale, per le spese di lite, ecc.) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento;

garantire la scrupolosa osservanza dei principi contabili nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prestando particolare attenzione al volume di residui conservati al 31.12 provenienti da esercizi precedenti;

verificare l'efficienza nell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento alle violazioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada e alle misure di contrasto all'evasione tributaria, anche alla luce della mancanza di entrate da recupero evasione tributaria denunciata alla risposta 1.6.1. del questionario.

La verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017, in relazione ai quali, in linea con i principi di coordinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi relativi ad esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

È precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

La presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato istruttore
dott. Ottavio Caleo



CALEO
OTTAVIO
CORTE DEI
CONTI
16.12.2019
08:54:54
UTC